

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SEZIONE LAVORO

Appello

PER: Prof. BELLUCCI Daniele (C.F. BLLDNL73M22A271C) nato il 22/06/1973 ad Ancona ed ivi residente alla Via Torresi, n. 72, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente appello, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (C.F. 80007610423) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona (C.F. 80012010429) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per l'annullamento e/o la riforma e/o la nullità

della Sentenza n. 377/2023 del Tribunale del Lavoro di Ancona Nrg 233/2023, pubblicata in data 03/11/2023 (doc.A) e notificata in data 27/11/2023 (doc.B).

Tanto premesso, l'odierno appellante ricorrente per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

FATTO

1. L'appellante ha conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Ancona nell'anno accademico 1999/2000 (**doc. 1 del fascicolo primo grado**).
2. Inoltre, la parte istante ha potuto conseguire l'abilitazione all'Insegnamento nelle classi di concorso A026 (ex A047, *Matematica alle scuole superiori*) e A020 (ex A038, *Fisica alle scuole superiori*): la prima è stata conseguita presso l'Università degli Studi di Macerata, mentre la seconda presso l'Università degli Studi di Trento (**doc. 2 del fascicolo di primo grado**), ed attualmente è un docente di ruolo presso l'I.S.S. Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona (**doc. 3 del fascicolo primo grado**).
3. L'odierno appellante rivendica il diritto di poter insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*) (**doc. 4 del fascicolo primo grado**), in conseguenza del fatto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ingiustamente negato tale diritto a chi, come il ricorrente, già avesse i titoli per insegnare nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A020 (*fisica alle scuole superiori*).
4. Nello specifico, è acceduto che nonostante l'appellante con i propri titoli possa insegnare “*matematica alle scuole superiori*” (classe di concorso A026) e “*fisica alla scuola superiori*” (classe di concorso A020), egli è escluso dalla classe di concorso A027, ossia dall'insegnamento di entrambe le materie benché il ricorrente già di fatto insegna entrambe le materie.
5. Tale circostanza è stata di recente annullata, con efficacia *erga omnes*, da parte del TAR del Lazio (**doc. 5 del fascicolo primo grado**), il quale ha demolito il regolamento di cui al DPR n. 19/2016, Tabella A (**doc. 6 del fascicolo primo**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

grado), proprio nella parte in cui impedisce l'insegnamento nella classe di concorso A027 per chi sia in possesso del medesimo titolo dell'appellante.

6. Sulla base dei predetti presupposti di fatto, il ricorrente formula la presente azione affinché venga riconosciuto il diritto di insegnare nella predetta classe.
7. La causa veniva trattenuta per la decisione ed il Giudice di prime cure rigettava il ricorso e, pertanto, il docente propone il presente appello contro con la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

MOTIVI

IN LIMINE

NULLITA' DELLA SENTENZA ED *ERRORES IN IUDICANDO* – *ERRORES IN PROCEDENDO* – CARENZA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DELL'ART. 102 CPC – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – VIOLAZIONE DELL'ART. 127 TER CPC – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 111 E 24 COST.

1.1. La gravata sentenza è nulla per **violazione del principio del contraddittorio** sotto diversi profili.

1.2. In primo luogo, come è stato fatto presente anche nelle note di trattazione scritta in primo grado, si pone la questione legata all'estensione del contraddittorio a cui officiosamente avrebbe dovuto provvedere il Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 102 cpc comma 2.

In particolare, è stato rappresentato che a parere di questa difesa si rende necessario procedere con la notificazione tramite pubblici proclami ai sensi degli artt. 150 e 151 cpc, essendo impossibile svolgere la notificazione nei modi ordinari a causa della pluralità di soggetti da coinvolgere, in modo da estendere il contraddittorio nei confronti dei docenti che nella stessa provincia di interesse dell'appellante, siano



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ammessi ad insegnare nella medesima classe di concorso ambita, vale a dire nella classe A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

Tale profilo è stato disatteso da parte del Giudice di prime cure per la contestata motivazione contenuta in sentenza e di cui si dirà più avanti.

1.2. Com'è noto, tuttavia, la norma di cui all'art. 102 cpc, secondo comma, sancisce il potere e dovere del Giudice di integrare **d'ufficio** il contraddittorio, nel caso in cui ritenga che in giudizio debbano essere convenuti anche altri soggetti oltre alle parti chiamate in causa dal ricorrente.

1.3. La *ratio* della norma è quella di assegnare al Giudice, e non alla parte privata, il potere di stabilire se il contraddittorio sia o meno integro.

1.4. In altri termini, la norma sottrae alla disponibilità della parte la scelta dei soggetti da convenire in giudizio, e riconosce al Giudice il potere-dovere di integrare la lite nel caso in cui dovessero esserci ulteriori soggetti non evocati, ma ritenuti comunque necessari ai fini della decisione della controversia (litisconsorti necessari).

1.5. A parere di questa difesa, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto integrare il contraddittorio attraverso la chiamata in giudizio dei soggetti che prestano servizio sulla classe di concorso A027 entro la competenza territoriale dell'USP di Ancona.

Tuttavia, il Giudice di *prime cure* non ha disposto alcun tipo di integrazione del contraddittorio.

1.6. Del resto, anche da un punto di vista sistematico, occorre rilevare come lo stesso ordinamento riconosca al Giudice il potere di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 151 cpc, con metodi pertanto diversi da quelli tradizionali.

È evidente che tale norma, scritta nel secolo scorso, non poteva all'epoca menzionare gli stessi strumenti telematici oggi invece esistenti, e si limita ad enucleare un'altra tipologia circa i mezzi di notifica; ciò non esclude, tuttavia, come sia oramai prassi in molti Tribunali disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

proclami telematici, vale a dire attraverso la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale delle parti pubbliche nell'apposita area riserva.

Pertanto, la stessa norma di cui all'art. 151 cpc, unitamente a quella di cui all'art 150 cpc, attiene alle modalità di notifica (*quomodo*), in quanto i profili concernenti l'*an* ed il *quando* della notifica sono rimessi, ai sensi dell'art. 102 cpc, al potere officioso del Tribunale.

1.7. Inoltre, l'interesse per l'appellante ad eccepire la nullità della sentenza deriva dal fatto che l'istante ambisce ad ottenere una pronuncia favorevole e non *inutiliter data*, come invece sarebbe quella emessa dal Tribunale senza l'integrazione del contraddittorio.

1.8. Per tali ragioni, si ritiene che la sentenza sia nulla, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio, poiché non è stato esteso officiosamente alle altre parti interessate attraverso i metodi non gravosi per il diritto di difesa e, non per caso, tipizzati, tra l'altro, negli artt. 150 e 151 cpc.

1.9. Un altro profilo da cui emerge anche la violazione del principio del contraddittorio ha riguardo lo svolgimento del processo.

1.10. Com'è noto, infatti, l'art. 127 *ter* cpc ha previsto le note di trattazione scritta in sostituzione della presenza fisica in udienza.

Tale procedura non incide in alcun modo sul principio del giusto processo, né sulla parità delle parti e né sul contraddittorio; ed infatti, la trattazione scritta rappresenta *fictio iuris* la presenza fisica in udienza del Giudice e delle parti.

1.11. Ebbene, nel caso di specie, l'udienza si è svolta il giorno **06/06/2023** ed i difensori, anziché in presenza, hanno potuto presente le note di trattazione scritta.

Il Giudice di prime cure ha perciò fissato l'udienza per il giorno **06/06/2023** ed ha concesso termine per il deposito delle note di trattazione scritta sino al giorno



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'udienza per la parte ricorrente; invece, per la contro parte, il termine per il deposito delle note è stato previsto **entro sei giorni successivi alla data di udienza**.

In altri termini, il giorno dell'udienza non erano presenti tutte le parti: Giudice, parte ricorrente e controparte, ma soltanto le prime due; entro poi sei giorni successivi all'udienza, esattamente il 09/06/2023, ha partecipato anche la controparte.

1.12. Ora, è evidente che un'impostazione simile della celebrazione dell'udienza, non solo contrasta con la stessa norma di cui all'art. 127 *tec* cpc, la cui *ratio* è quella di non modificare in alcun modo le dinamiche del contraddittorio per il mero fatto che anziché in presenza fisica l'udienza si svolga da remoto; ma, in secondo luogo, anche ai fini della stessa logica giuridica e del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost., appare in contrasto con il diritto di difesa il fatto che il difensore non possa neanche replicare o prendere atto di quanto depositato dalla controparte visto che questa è autorizzata a depositare i propri scritti **sei giorni dopo l'udienza**.

1.13. Peraltro, sempre nelle note di trattazione scritta, la scrivente difesa aveva richiesto di poter replicare a quanto la controparte aveva scritto nelle proprie memorie di costituzione, in quanto la presente materia è di natura interpretativa e le note di trattazione scritte sono diverse dalle memorie.

1.14. Il Giudice di prime cure non ha però concesso la possibilità di replicare alle eccezioni di contro parte, in quanto tale replica non poteva essere svolta nelle note di trattazione scritta, che per loro natura normativa non possono essere intese al pari delle memorie autorizzate.

Ne discende che la sentenza viola manifestamente il principio del contraddittorio e dunque merita di essere dichiarata nulla con trasmissione della causa al primo Giudice.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

I

ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO –
INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCESSO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST. – OMESSA
DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA –
ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 118 DISP. ATT. CPC.
VIOLAZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE GENERALI DELLA
BUONA FEDE E CORRETTEZZA.

A

1.A. Con il gravato capo dell'impugnata sentenza così ha disposto il Giudice di prime cure: *“Proprio per questi (sostanziali) motivi la domanda si deve in effetti ritenere inammissibile, non tanto sotto il profilo dell'interesse ad agire di cui all'art.100 cpc, ma più alla radice (con statuizione che si pone quindi come senz'altro pregiudiziale anche rispetto ad ogni valutazione relativa al difetto di giurisdizione, o alla integrazione del contraddittorio) per difetto di una situazione giuridica riscontrabile nell'ordinamento che abbia ad oggetto l'astratto «diritto all'insegnamento» (in una determinata «classe di concorso»), svincolato da una situazione più concreta, caratterizzata - come da esempi pertinentemente indicati dalla difesa convenuta - dalla candidatura per l'assunzione come supplente (con diritto ad una determinata posizione nelle «Graduatorie Provinciali per Supplenze - G.P.S. -»), o da «richieste di mobilità/trasferimento»; come anche dalla partecipazione ad un concorso per l'assunzione in ruolo (nel cui ambito l'ordinamento tutela l'interesse alla posizione nella graduatoria come “interesse legittimo”), etc.*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.A. L'impugnato capo della sentenza appellata è censurabile sotto plurimi profili, in quanto illogico e contraddittorio.

Il Giudice di prime cure, da un lato, non ha riconosciuto rilevanza giuridica al diritto di insegnamento nella classe di concorso A027, ma, d'altro lato, ha deciso ugualmente nel merito il ricorso.

3.A. In disparte, per ora, i ben noti principi di rango costituzionale che invece tutelano il diritto all'insegnamento del personale docente della scuola pubblica e che riguardano il corretto svolgimento della mansione in base al titolo di studio conseguito, vale la pena subito evidenziare come la presunta assenza di una situazione giuridica astrattamente tutelabile dall'ordinamento, benché sia stata ritenuta dallo stesso Giudice di prime cure come un elemento di valutazione preliminare rispetto a qualunque altro profilo della domanda, non ha poi portato, come la sentenza avrebbe semmai dovuto fare in caso di irrilevanza della fattispecie, alla declaratoria del difetto assoluto di giurisdizione.

4.A. Tale profilo è menzionato in sede di appello al fine di rilevare la manifesta illogicità della sentenza, visto che le premesse contraddicono con le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure, il quale ha comunque scrutinato nel merito il ricorso ancorché abbia ritenuto come difetti in astratto la rilevanza della situazione per cui è stata evocata la tutela.

5.A. Ora, in base alla lettura logica e sillogistica, il paradigma che caratterizza ogni sentenza dovrebbe essere il seguente: a) l'ordinamento riconosce rilevanza solo ai diritti soggetti o agli interessi legittimi astrattamente tutelabili (**premessa maggiore**); b) la pretesa del ricorrente non sarebbe riconducibile ad alcuna delle predette situazioni giuridiche soggettive (**premessa minore**); c) la pretesa del ricorrente non è azionabile perché sarebbe priva di rilevanza giuridica (**conclusione**).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al contrario, il Giudice di prime cure con l'appellata sentenza, da un lato, pone un problema di rilevanza della fattispecie dedotta in giudizio, ma, d'altro lato, decide ugualmente il ricorso nel merito.

6.A. Peraltro, lo stesso Giudice di primo grado motiva la mancata integrazione del contraddittorio, su cui già abbiamo argomentato *in limine*, proprio a causa del difetto di rilevanza; ma il Giudice non tiene però conto che il difetto di rilevanza dovrebbe avere quale unica e sola conseguenza in rito quella del difetto assoluto di giurisdizione.

Com'è noto, l'ipotesi del difetto assoluto di rilevanza, che sarebbe l'unica conclusione -in ogni caso censurabile anche solo per ipotesi – a cui avrebbero dovuto condurre le contestate argomentazioni contenute nella sentenza appellata, è davvero una circostanza estrema nella prassi e si concretizza soltanto quando vengano evocati interessi di mero fatto, per i quali non vi sarebbe neppure un interesse morale alla decisione (circostanza pertanto ben diversa dal caso di specie, visto che il ricorrente ambisce ad ampliare le materie di insegnamento in ambito professionale sulla base del proprio titolo di studio).

7.A. La contraddittorietà della sentenza impugnata emerge anche da altre circostanze; ed infatti, il Giudice di prime cure invoca alcuni esempi sulla scorta dei quali la pretesa del ricorrente avrebbe dovuto radicarsi.

Più in particolare, la Giurisprudenza, come si è accennato sopra e come meglio vedremo a breve, ha annullato con effetti *erga omnes* il regolamento contenuto nella Tabella A del DPR n. 19/2016 a seguito di un contenzioso seriale sorto su vicende analoghe.

In altri termini, la pronuncia di annullamento maturata sulla predetta norma regolamentare, oramai abolita con effetti verso tutti (e dunque anche verso il ricorrente), è sorta a seguito di plurime circostanze di fatto (taluni docenti sono stati depennati; altri non sono stati ammessi al concorso, etc.).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ma tali circostanze fattuali da cui ha preso le mosse la vicenda dei laureati in Ingegneria non ammessi ad insegnare nella classe A027, non possono essere elevate, come invece ha fatto il Giudice di prime cure, ad elementi essenziali della domanda e senza i quali la pretesa dal ricorrente non sarebbe attivabile.

In altri termini, secondo la sentenza appellata, il ricorrente, per poter evocare la tutela, dovrebbe trovarsi in una situazione analoga a quella da cui sono scaturite le sentenze di annullamento del Tar che hanno annullato la norma di cui alla Tabella A del DPR n. 19/2016, altrimenti, non potrebbe mai rivendicare il proprio diritto di insegnare nella classe di concorso A027.

Tale tesi contrasta sia con il principio di effettività della giustizia ex art. 111 Cost., e sia con quello di economia dei mezzi, posto che sarebbe assurdo ipotizzare che il docente, già di ruolo, dovesse propedeuticamente partecipare ad un qualunque tipo di procedura prima di evocare il diritto in argomento, con la conseguenza che in caso contrario il docente non potrebbe mai ambire a vedersi riconosciuti i propri titoli validi per insegnare anche in un'altra classe di concorso e decidere liberamente in quale modo utilizzare tali titoli professionali ad oggi ingiustamente limitati.

Semmai, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza di interesse sotto altro e diverso profilo, ossia perché l'ostacolo giuridico, all'origine contenuto nella predetta Tabella A del DPR n. 19/2016, è venuto meno con effetti *erga omnes*, e, pertanto, il diritto è già esistente nella sfera giudica dell'istante rispetto ai propri titoli professionali.

Tale pronuncia, se resa sotto tale profilo, permetterebbe già di riconoscere l'esistenza del bene della vita in capo al ricorrente, con la conseguenza che l'appellante non avrebbe interesse a richiedere qualcosa che già rientra nella propria sfera giuridica.

8.A. Fatte tali premesse ed evidenziate le criticità della decisione appellata, la pretesa del ricorrente in realtà è senz'altro meritevole di rilievo giuridico e di tutela, e



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

si inserisce nel più ampio filone giurisprudenziale che è sorto con riferimento ai laureati in Ingegneria ed al loro diritto ad insegnare nella classe di concorso A027.

A tal punto, vista anche la carenza di motivazione della sentenza, nonché la sua contraddittorietà, appare opportuno ripercorrere la vicenda dei docenti non ammessi ad insegnare nella classe di concorso A027.

Occorre premettere come nel nostro ordinamento, com'è noto, esiste un regolamento, il già visto DPR n. 19/2016, che abbina i titoli professionali alle materie di insegnamento nella scuola pubblica.

A titolo di esempio, i docenti che prestano servizio in virtù della laurea in Giurisprudenza, purché abbiano sostenuto nel proprio piano di studi alcuni esami integrativi, sono ammessi ad insegnare nella classe di concorso A046 (vale a dire possono insegnare la materia del *diritto* presso gli istituti scolastici della scuola secondaria di secondo grado: licei, istituti tecnici, etc.).

Per quanto invece riguarda la classe di concorso A027, i laureati in Ingegneria che, come il ricorrente, appartengono al vecchio ordinamento poiché hanno conseguito il titolo di laurea entro l'anno accademico 2000/2001, possono insegnare *matematica* alle scuole superiori (classe di concorso A026), *fisica* alle scuole superiori (classe di concorso A020), ma, paradossalmente, non anche entrambe nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

Tale regolamento di cui al DPR n. 19/2016 è stato attuato in base alle previsioni contenute nell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. n. 133/2008, il quale ha inteso razionalizzare le classi di concorso.

9.A. L'odierno appellante è dunque un docente di ruolo, il quale ha anche conseguito l'abilitazione all'insegnamento, ma non potrebbe utilizzare in alcun modo il titolo anche per la classe di concorso A027.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

10.A. La dimensione illogica contenuta nel regolamento di cui al DPR n. 19/2016 risiede nel fatto che mentre l'appellante, al pari dei suoi colleghi che versano in situazioni analoghe, è ammesso ad insegnare “matematica” alle scuole superiori (classe di concorso A026) e “fisica” alle scuole superiori (classe di concorso A020), egli non può invece insegnare anche entrambe le materie in un'altra classe, ossia nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori).

Da ciò è derivato un problema tra il predetto divieto, quello appunto di non poter insegnare nella classe di concorso A027, ed i titoli professionali dell'appellante, visto che è manifestamente irrazionale che un docente, come l'odierno ricorrente, che abbia i titoli per insegnare matematica alle scuole superiori e fisica alle scuole superiori, non possa anche insegnare entrambe le materie in maniera congiunta, ma solo in modo disgiunto nelle singole classi di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A020 (*fisica alle scuole superiori*).

11.A. La predetta regola, contenuta nella Tabella A del DPR n.19/2016, proprio a causa della sua illogicità, è stata annullata da parte del Tar del Lazio, perché ritenuta manifestamente contraddittoria, con dichiarati effetti *erga omnes* derivanti dall'annullamento.

12.A. Ora, alla luce della ricostruzione normativa sin qui vista, il fatto che il ricorrente non abbia partecipato ad alcuna procedura menzionata in sentenza, in quanto sia già docente di ruolo su altra classe di concorso, non implica che egli non possa vedersi riconosciuto il proprio titolo come valido per insegnare nella classe di concorso A027.

Pertanto, sarebbe assurdo che l'odierno appellante, prima di rivendicare il proprio diritto, dovrebbe per forza partecipare ad una delle procedure menzionate in sentenza.

Al contrario, è evidente come la vicenda in esame ha trovato soluzione a seguito della più varia casistica giurisprudenziale (come spesso accade nel contenzioso



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

seriale), ma il principio di massima che ne è derivato, vale a dire quello di dichiarare illegittima la regola contenuta nella Tabella A del DPR n. 19/2016 e il suo conseguente venir meno nel mondo del diritto, trova applicazione anche in circostanze fattuali diverse e non per forza legate a quelle da cui è sorto l'annullamento con effetti *erga omnes*.

Peraltro, lo stesso Giudice di prime cure riconosce come non vi sia tanto problema di interesse ad agire.

13.A. In effetti, la Giurisprudenza nomofilattica più volte ha specificato che *“l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito”* (ex plurimis, Cass. Civ. Lav. Sent. 13485/2014).

In altri termini, il Giudice e né la controparte possono sostituirsi alla prospettazione dell'interesse avanzata dal ricorrente, il quale agisce per ampliare la propria sfera giuridica (insegnare nella classe di concorso A027) a seguito della lesione consistita nel divieto imposto dalla controparte e contenuto nel regolamento di riordino delle classi di concorso per l'insegnamento della predetta materia.

14.A. L'interesse ad agire, dunque, è ben presente nella fattispecie in esame, in quanto il docente in caso di accoglimento del ricorso vedrebbe ampliata la possibilità di utilizzare il proprio titolo professionale che verrebbe così riconosciuto come valido anche per insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

L'interesse meritevole di tutela può persino correlarsi a posizioni d'interesse strumentale o morale, consistenti, in altre parole, nel vantaggio che il ricorrente può



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

conseguire per effetto dell'accoglimento del ricorso in relazione alla possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad un impedimento dell'interesse protetto, quale quello di non potere insegnare nella classe di concorso ambita.

15.A. Peraltro, privo di fondamento è il riferimento alla richiesta che il ricorrente avrebbe dovuto manifestare per insegnare nella classe di concorso A027: in primo luogo, la parte istante ha comunque richiesto che il proprio titolo valesse anche per l'insegnare nella classe di concorso A027 e, nella prospettazione di tale tipo di richiesta, non vi sono di certo vincoli di forma (**doc.4 fascicolo di primo grado**); in secondo luogo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere come non debba essere inviata alcun tipo di domanda innanzi all'agire pubblico immediatamente escludente: *“la domanda si sarebbe risolta in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore: del resto, il dover attendere, per l'investitura del giudizio, la conseguente formalizzazione dell'esclusione sarebbe contrario al principio dell'economia dei mezzi e si risolverebbe in una lesione della superiore speditezza complessiva del procedimento ... omissis L'impresa ricorrente è dunque titolare dell'interesse concreto ed attuale alla impugnazione del bando in questione: dal che discende che il ricorso straordinario è da ritenere ammissibile”* (**così Consiglio di Stato, sezione II, Parere 7 marzo 2001, n. 149; v. Adunanza Plenaria n. 4/2018**).

Pertanto, deve riconoscersi la legittimazione e l'interesse a ricorrere al soggetto privato che non abbia presentato la propria istanza, ogni qualvolta vi sia, come nei casi di specie, l'esistenza di circostanze immediatamente escludenti (**in giurisprudenza si v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 24 febbraio 1990, n. 229; T.A.R. Puglia, Lecce, 22 marzo 1991, n. 262; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 17 settembre 1996, n. 552; T.A.R.**



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sicilia, Catania, Sez. II, 31 agosto 1998, n. 1408; T.A.R. Lazio, Sez. III, 26 aprile 2000, n. 3412). Tale indirizzo ha ottenuto l'autorevole avallo del Giudice comunitario con la decisione **Corte Giust. C.E. 12.02.2004 - C-230/02**.

Ne discende che vincolare l'interesse processuale ad una non meglio delineata richiesta stragiudiziale, finisce per svilire il diritto di difesa; ed infatti, la giurisprudenza è granitica nel riconoscere che in caso di esclusione prevista *ab origine* non è necessario l'invio di alcuna domanda che, in ogni caso, proprio perché trattasi di una domanda formulata dallo stesso ricorrente in quanto non esistono in tal senso formulari imposti da una specifica norma, è comunque stata inviata dall'odierno appellante (**doc.4 fascicolo di primo grado**).

16.A. Per quanto poi concerne il profilo della giurisdizione, anche questa si radica presso il Giudice Ordinario, poiché la parte ricorrente non domanda l'annullamento di un atto amministrativo; ed infatti, l'annullamento è già avvenuto ed ha prodotto i succitati effetti *erga omnes*; da ciò deriva che la situazione giuridica non è quella dell'interesse legittimo, ma rientra nello schema del diritto soggettivo.

17.A. Più nello specifico, il divieto di non poter insegnare nella classe di concorso A027 è stato espunto dal nostro ordinamento, con la conseguenza che la sfera giuridica dell'odierno appellante si è estesa e non è rimasta compressa dal regolamento di cui alla Tabella A, ritenuto illegittimo ed annullato verso tutti, e, dunque, anche verso l'odierno appellante con effetti *ex tunc*.

Ne discende che l'ostacolo giuridico contenuto nella predetta norma regolamentare, e che aveva *ab origine* impedito al ricorrente, docente di ruolo, di insegnare anche in altra classe di concorso, è venuto meno a seguito degli effetti caducatori derivanti dalla sentenza di annullamento.

Pertanto, a seguito della demolizione dalla predetta *regula iuris*, il ricorrente rivendica che la propria situazione giuridica legata ai propri titoli, non più limitata dal



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

regolamento in quanto dichiarato illegittimo, sia dichiarata estesa, e, dunque, chiede che il proprio titolo possa essere riconosciuto come valido per insegnare anche in un'ulteriore classe di concorso, ossia nella classe A027.

18.A. A ciò si aggiunge il fatto che il diritto all'insegnamento è tutt'altro che privo di tutela. Ed infatti, il diritto di poter svolgere la propria mansione sulla base dei propri titoli di studio rappresenta un profilo senz'altro rilevante sul piano costituzionale.

L'odierno appellante, invero, vede ingiustamente ridotta la sfera giuridica ai fini dell'insegnamento della materia di interesse sulla base di una regola dichiarata illegittima.

19.A. Infine, si rappresenta come tutte l'argomentazione articolate dalla contro parte in punto di merito nella memore di costituzione di primo grado, sono state abbondantemente scrutinate da parte della giurisprudenza allegata, e da cui è derivato l'annullamento del predetto regolamento di riordino delle classi di concorso.

Inoltre, la decisione resa in sede di giustizia amministrativa, che ha stabilito come la norma regolamentare dovesse essere annullata, è intangibile e non può essere surrettiziamente riproposta in altra sede attraverso argomentazione che mirano a superare la decisione già resa sul punto.

20.A. Oggetto del presente giudizio, pertanto, non è, neppure incidentalmente, lo scrutinio circa la validità o meno della norma contenuta nella Tabella A del DPR n. 19/2016 riferita alla classe di concorso A027, in quanto tale valutazione già c'è stata ed ha prodotto l'annullamento della *regula iuris*.

Al contrario, oggetto della lite è riconoscere, proprio perché la predetta norma è stata annullata, in capo al ricorrente la possibilità di insegnare in altra classe di concorso in base al proprio titolo professionale.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, la pubblicazione amministrazione e né il Giudice possono riproporre argomentazioni orientate a stabilire la bontà o meno della regola oramai abolita dalla Giustizia amministrativa.

La parte pubblica avrebbe invece dovuto procedere a rieditare il potere amministrativo, posto che nei casi di annullamento con effetti *erga omnes* in caso di perdurante inerzia della parte pubblica, non è possibile per il terzo cointeressato agire in ottemperanza della sentenza, ma dovrà agire direttamente nei confronti dell'amministrazione.

B

1.B. Altrettanto fuorviante è il secondo capo della sentenza, il quale sostiene: “*Tale ricostruzione risulta illustrata in termini molto chiari e (secondo questo Giudice) del tutto condivisibili, proprio nella sentenza 3188/23 del TAR Lazio, invocata e prodotta (tra altre, doc.5) dal ricorrente, la cui motivazione (debitamente considerando che tratta una diversa fattispecie concreta: in cui l’insegnante era stato, per denegato possesso della abilitazione alla classe di insegnamento A027, «depennato dalle GPS») si può ritenere qui integralmente richiamata (per quanto qui di rilievo) ai sensi dell’art 1181 delle norme di attuazione del cpc. Giova comunque evidenziare che, in particolare, il Giudice Amministrativo ha ben spiegato come le «disposizioni generali e astratte», emanate in merito (anche) alla presente vertenza dal «regolamento emanato con il D.P.R. n. 19/2016,.... palesano gli effetti negativi legati alla loro illegittimità soltanto al momento dell’adozione degli atti a valle che rendono concreta la lesione nella sfera giuridica dei destinatari, legittimando la loro azione in giudizio a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive»; atti che possono consistere (come in quella fattispecie) nella «ordinanza ministeriale n°112/2022, .. con cui il Ministero ha disposto la formazione delle GPS per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» (e che pertanto «ha attualizzato la lesione*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*dell'interesse legittimo vantato dalla ricorrente con discendente suo obbligo di agire immediatamente in giudizio per proporre al giudice» [amministrativo, ndr] «l'annullamento di tale disposizioni»), oppure nelle (successive) «determinazioni assunte dalla p.a. in veste di datore di lavoro (esclusione dalle GPS)» nel qual caso «la controversia dovrà essere incardinata davanti al giudice ordinario che, ove rilevasse profili di illegittimità promananti da atti amministrativi e/o da regolamenti presupposti incidenti sull'atto del datore di lavoro, provvederà alla loro disapplicazione incidenter tantum e senza efficacia di giudicato, in ossequio all'art. 5 della legge n. 2248/1865, All. E»; come sopra esposto, nessun atto «a valle» di valenza analoga risulta esistere nella presente fattispecie. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, essendo appena il caso di evidenziare come, (anche) per le ragioni sopra esposte, non si possono in ogni caso configurare nella fattispecie «atti necessari affinché il ricorrente possa altresì insegnare nella classe di concorso A027» al cui compimento l'Amministrazione possa essere condannata Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, **RESPINGE** il ricorso”.*

2.B. Con il predetto capo della sentenza, il Giudice di prime cure ha confuso le modalità di impugnazione nel processo amministrativo, per poi applicarle ad un rito diverso, cioè al rito del lavoro.

3.B. Al riguardo occorre innanzitutto rilevare come in altre e successive pronunce, lo stesso Tar del Lazio, anche su azioni promosse da questa stessa difesa, ha rimeditato il proprio orientamento contenuto nella predetta sentenza menzionata dal Giudice di prime cure (**cfr. Tar Lazio, Sent. n. 16222/2023 che si allega doc. C**); in tali casi il Giudice amministrativo ha comunque agito ribadendo l'efficacia *erga omnes* derivata dall'annullamento della regola contenuta nel DPR n. 19/2016, ma senza eccepire alcuna tardività in ordina al regime della doppia impugnazione.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4.B. In ogni caso, non può essere condiviso che la sentenza emessa nel rito del lavoro sia motivata dal Giudice di prime cure sulla base delle argomentazioni utilizzate dal Giudice amministrativo in merito ad una vicenda parzialmente diversa.

5.B. Infatti, l'allegata sentenza è stata evocata dall'odierno appellante al mero scopo di dimostrare l'avvenuto annullamento con effetti *erga omnes*, ma il regime della doppia impugnazione, che caratterizza il rito amministrativo, e che, secondo il Tar, sarebbe applicabile alla vicenda da cui ha preso le mosse la pronuncia amministrativa allegata, non può di certo trovare applicazione nel rito del lavoro e per un fatto peraltro diverso.

Infatti, se è vero che nell'allegata pronuncia il Tar ha ribadito gli effetti *erga omnes* riguardo ad una vicenda che concerne al pari di quella in esame l'insegnamento nella classe di concorso A027, è anche vero come nel caso di specie, a differenza di quello riportato nella sentenza del Tar, l'odierno appellante non è stato depennato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che sono gli elenchi da cui gli uffici scolastici attingono per il conferimento degli incarichi annuali.

Ma ciò non implica, come si è già visto sopra, che l'odierno ricorrente in quanto non risulti depennato dalle GPS non possa agire al fine di vedersi riconosciuto il proprio titolo come valido per insegnare nella classe di concorso A027.

Pertanto, la parte motiva della sentenza appellata ed emessa nel rito del lavoro, ma che utilizza le argomentazioni ed il ragionamento del Tar per una vicenda parzialmente diversa, non appare in linea neanche con le disposizioni di cui all'art. 118 disp. att.cpc.

6.B. Più in particolare, nella vicenda che è stata scrutinata dal Tar, è altresì accaduto che il Giudice amministrativo ha ritenuto che il ricorrente coinvolto in detta pronuncia, una volta che aveva subito il decreto di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. GPS) per la classe di concorso A027, non poteva più dolersi di tale depennamento in quanto non aveva dapprima impugnato l'ordinanza



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ministeriale n. 112/2022, la quale aveva indetto la procedura di aggiornamento delle GPS.

Nell'ottica del Tar, il ricorrente di quella sentenza avrebbe dovuto dapprima impugnare l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 e poi l'atto successivo di depennamento.

Ne discende, da quanto sopra evidenziato, come non abbia alcun senso evocare tale vicenda per il caso in esame, atteso che le regole di impugnazione del processo amministrativo, che peraltro riguardano un'altra vicenda fattuale, seguono un regime diverso da quelle del rito del lavoro.

Ed infatti, sotto il profilo dei fatti, la predetta sentenza del Tar non è sovrapponibile a quella in argomento, in quanto l'odierno appellante non è stata depennato dalle GPS e dunque non aveva alcun onere di impugnazione.

Anche in questo caso, pertanto, il Giudice di prime cure ricade nel medesimo errore, quello cioè di ritenere che la pretesa del docente sia attivabile solo se questi partecipi ad una procedura, e per motivare tale opinabile tesi ha utilizzato la sentenza del Tar che riguardava un docente escluso dalle GPS.

In ogni caso, il Giudice di prime cure ha trascurato che il Tar nella predetta pronuncia aveva eccepito la tardività in ordine al regime di impugnazione che regola il rito amministrativo, ma aveva comunque ribadito come la stessa ordinanza ministeriale di aggiornamento delle GPS fosse ancora censurabile innanzi al Giudice Ordinario ai fini della disapplicazione.

7.B. Per completezza occorre anche evidenziare che la predetta sentenza è stata molto presto superata dallo stesso Tar, il quale ha rimeditato in casi analoghi il proprio orientamento ed ha comunque ribadito l'annullamento con effetti *erga omnes*, al punto che il ricorrente depennato dalle GPS non avrebbe dovuto in alcun modo impugnare l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 in quanto atto ritenuto non lesivo, visto che tale



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

provvedimento se, da un lato, evocava il DPR n. 19/2016, d'altro lato, tale regolamento deve essere anche inteso in senso diverso da come prospettato dalla parte pubblica, vale a dire privo della regola concernente la classe di concorso A027, proprio perché già annullata con effetti *erga omnes* (*ex plurimis* Tar Lazio, Sent. 16222/2023 già doc.C).

II

ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 24 COST. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO.

2.1. Particolare perplessità desta anche il capo della sentenza legato alla condanna alle spese: *“La complessità della materia (in cui, tra l'altro, si registra contrasto tra la posizione della convenuta e quanto incidentalmente affermato nella citata sentenza 3188/23, in ordine alla efficacia erga omnes dell'annullamento parziale del DPR 19/2016) e la qualità delle parti giustifica la parziale compensazione delle spese ... CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione convenuta del 60% delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi € 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge”*.

2.2. La condanna alle spese è manifestamente ingiusta in quanto non tiene conto:
a) del fatto che la norma è stata annullata, ma, paradossalmente, per l'interpretazione data dal Giudice di prime cure finisce per ostacolare anziché agevolare il ricorrente al conseguimento del bene della vita; b) del fatto che si è trattato di una sola udienza basata sul mero dato interpretativo; c) del fatto che la controparte è stata difesa da un funzionario delegato; d) che si tratta di un contenzioso seriale su cui è maturato un orientamento favorevole innanzi alla pluralità di casi trattati su vicende similari;

2.3. Tale condanna alle spese, dunque, è profondamente ingiusta, posto che lo stesso giudice riconosce il contrasto giurisprudenziale, e, pertanto si chiede anche a



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Codesta Ecc.ma Corte di Appello di annullare in caso di non augurato rigetto le spese di soccombenza e di compensarle, alla luce anche del contesto giurisprudenziale favorevole in cui ad essere condannata alle spese è invece la controparte, la quale non ha rieditato il potere amministrativo nonostante abbia ricevuto la pronuncia di annullamento con effetti *erga omnes*.

III

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE

TRAMIE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

3.1. L'omessa notificazione del ricorso introduttivo tramite pubblici proclami è stata una doglianza argomentata in limine e che potrebbe rivelarsi assorbente ai fini della decisione.

3.2. In ogni caso, la scrivente difesa fa domanda anche in questa sede di poter notificare il presente appello, tramite pubblici proclami telematici, vale a dire attraverso la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di estendere il contraddittorio anche nei confronti dei soggetti che insegnano la classe di concorso A027 nel distretto di competenza dell'USP di Ancona, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso *Voglia* Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro così provvedere nel merito:

- 1) **ACCOGLIERE** il presente appello, **ANNULLARE E/O RIFORMARE E/O DICHIARARE NULLA** la sentenza appellata e ove occorra rimettere la causa innanzi al Tribunale di primo grado in caso di declaratoria di nullità della sentenza, fatta in ogni caso salva altra e/o diversa statuizione secondo giustizia.
- 2) Per lo effetto: **ACCOGLIERE** il ricorso ed **ACCERTARE E/O DICHIARARE** il diritto del ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), fatta salva ogni altra o diversa



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

statuizione secondo giustizia; **ACCERTARE E/O DICHIARARE** che le abilitazioni all'insegnamento conseguite dall'odierno ricorrente valgono anche ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia; **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o l'USR Marche e/o l'ATP di Ancona, in solido ovvero ognuno secondo le proprie competenze, a disporre tutti gli atti necessari affinché il ricorrente possa altresì insegnare nella classe di concorso A027, anche con riferimento alla propria abilitazione all'insegnamento, fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia.

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 388,50 euro, se dovuto.

Si allega:

- 1) Sentenza del Tribunale del Lavoro di Ancona;
- 2) Pec con cui è stata notificata la predetta sentenza;
- 3) Sentenza Tar Lazio n. 16222/2023;
- 4) Fascicolo di primo grado.

Salvezze illimitate.

Bologna-Ancona, f.to Avv. Sirio Solidoro

